

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2001

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni, la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede in particolare che possa essere concesso il riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale del settore della pesca e dell'acquacoltura se essa raggruppa una parte significativa dei quantitativi prodotti, trasformati o commercializzati dai membri di ciascuno dei comparti in questione, nella regione interessata. Al fine di garantire una base territoriale equilibrata, l'organizzazione interprofessionale di cui trattasi deve raggiungere un livello di rappresentatività minimo in tutte le regioni in cui svolge la sua attività, se opera in più regioni.
- (2) Occorre definire le informazioni che le organizzazioni interprofessionali devono presentare allo Stato membro per ottenere il riconoscimento.
- (3) Gli Stati membri hanno il compito di controllare le attività delle organizzazioni interprofessionali e di informare la Commissione, a scadenze regolari, del rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle organizzazioni interprofessionali.
- (4) Occorre precisare alcuni aspetti della procedura di concessione, diniego e revoca del riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali da parte dello Stato membro.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, se raggruppa almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasfor-

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

mati o commercializzati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, per la regione interessata.

2. Un'organizzazione interprofessionale che eserciti la sua attività in più regioni deve rappresentare almeno il 20 % dei quantitativi prodotti, trasformati o commercializzati in ognuna delle regioni considerate.

Articolo 2

La domanda di riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale, presentata allo Stato membro, contiene almeno informazioni relative:

- a) al rispetto delle condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 1;
- b) allo statuto delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
- c) alle norme di costituzione dell'organizzazione interprofessionale;
- d) alle attività specifiche svolte dai membri dell'organizzazione interprofessionale, secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000;
- e) alla sfera geografica in cui l'organizzazione interprofessionale esercita le sue attività.

L'organizzazione interprofessionale comunica inoltre allo Stato membro tutti gli altri documenti e gli elementi di valutazione necessari per far conoscere la sua attività.

Articolo 3

1. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, almeno una volta l'anno, in particolare in occasione della presentazione della relazione di attività annuale, gli Stati membri effettuano controlli per accertare il rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle organizzazioni interprofessionali.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui controlli di cui al paragrafo 1 entro due mesi dall'esecuzione dei controlli stessi.

Articolo 4

1. In caso di diniego o di revoca del riconoscimento, la decisione dello Stato membro deve essere motivata.

2. Se lo Stato membro prevede di revocare il riconoscimento, esso deve notificare tale intenzione e i motivi della revoca all'organizzazione interprofessionale chiedendole di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito.